

**SCHWEIZER PRESSERAT
CONSEIL SUISSE DE LA PRESSE
CONSIGLIO SVIZZERO DELLA STAMPA**

Dominique von Burg, presidente
62 rte de Drize
1227 Carouge
dominique.vonburg@edipresse.ch
dominique@von-burg.com

Relazione annuale 2009 del Consiglio svizzero della stampa

Al Consiglio di fondazione, secondo l'art. 21 del Regolamento della Fondazione «Consiglio svizzero della stampa»

Nel corso del 2009, il Consiglio della stampa ha dato avvio un più intenso lavoro di informazione nei confronti tanto del pubblico quanto dei giornalisti. Le necessità di un tale lavoro era stata rilevata dall'inchiesta sociologica promossa dal Consiglio di fondazione nel 2007, in cui si constatava che a un diffuso rispetto per il Consiglio della stampa non corrisponde una corrispondente capacità di impatto sul lavoro quotidiano delle redazioni.

Le discussioni in seno alle Camere del Consiglio sono ora in parte aperte a dei giovani giornalisti. La forma prevista per tale apertura (annuncio delle sedute sui casi più importanti, invio alle persone invitate della documentazione completa sul caso, con impegno a mantenere il segreto d'ufficio) si è dimostrata efficace. Ottime le reazioni delle persone invitate, e soprattutto positiva l'impressione manifestata per la serietà e la profondità delle deliberazioni. Le persone interessate da questa iniziativa sono state, nel 2009, una quarantina. I membri del Consiglio della stampa che avevano espresso perplessità per questa apertura si sono in parte ricreduti. Nella riunione plenaria del Consiglio si è deciso di confermare la limitazione a cinque «esterni», ammettendo tuttavia un'eccezione nel caso di una visita, per esempio, di scuole. Pure discussa l'eventualità di dare pubblicità piena alle deliberazioni (in particolare, aprendole alle parti interessate): la decisione su questo punto è stata per ora rimandata.

Alcuni membri del Consiglio hanno dichiarato disponibilità a prendere contatto con le redazioni di cronaca nei media: l'ambizione è di ottenere che un maggior numero di articoli o di trasmissioni si occupi del CSS. Qualche buon risultato è già stato ottenuto. Gli stessi si sono messi a disposizione per un contatto diretto con le redazioni. Le visite destinate a «mostrare la faccia» del Consiglio della stampa non sono state molte ma dovrebbero aumentare nel corso del 2010.

Il Consiglio della stampa sente il bisogno di far conoscere a un pubblico più vasto le Prese di posizione che decide, di cui ammette la scarsa leggibilità (anche se testi di una certa lunghezza e qualche difficoltà di espressione siano talora inevitabili). Nella riunione plenaria del 2 settembre si è perciò deciso di far precedere le decisioni più importanti da un riassunto in stile giornalistico, perciò tale, si spera, da attirare l'attenzione. Questo tipo di pubblicazioni sarà introdotto progressivamente.

Per quanto riguarda le Prese di posizione pubblicate nel 2009 (e qui di seguito trattate), si è potuto notare con soddisfazione che l'aumento del tempo di lavoro riconosciuto al segretario ha dato buoni risultati: il numero delle giacenze è notevolmente diminuito e si può sperare che sia presto ridotto a proporzioni accettabili. Di seguito, dopo aver fatto un bilancio dei reclami e delle decisioni, il presente Rapporto tratta dell'evoluzione delle direttive annesse alla «Dichiarazione dei doveri e dei diritti», come pure delle nostre relazioni esterne.

I. Numero dei reclami, delle prese di posizione e delle violazioni

Nel 2009 i reclami ricevuti sono stati 74: un po' meno dell'anno precedente. Di questi 74, 9 sono rimasti senza seguito, o perché non confermati o perché ritirati. Il numero delle decisioni, invece, ha toccato quota 72, sei più dell'anno prima. Venticinque i reclami ancora in attesa di decisione al 31 dicembre 2009, con una diminuzione rispetto agli anni precedenti che risulta dalle statistiche in appendice. In un caso, il Consiglio della stampa ha trattato un tema di sua iniziativa.

Le tre Camere hanno pubblicato 30 decisioni, come nel 2008. Alla Presidenza è spettato pronunciarsi in 42 casi, sei in più del 2008. Ricordo che la Presidenza non rinvia un reclamo alle Camere se non è conforme al regolamento, se appare manifestamente infondato oppure trattano una fattispecie giudicata in precedenza dal Consiglio della stampa. In 19 casi, il Consiglio della stampa non è entrato in materia, per manifesta infondatezza dell'istanza, oppure perché il reclamo era presentato fuori dei termini, oppure ancora perché identico a quello esposto l'anno prima. 29 i reclami respinti. Nei ventitré rimanenti il Consiglio ha constatato una violazione della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti».

II. Cause di reclamo e di violazione

1. Cause di reclamo

Alla domanda su quali temi si manifesta più evidente l'insoddisfazione del pubblico, la risposta è: sulle medesime cause dell'anno precedente.

- Il maggior numero di segnalazioni riguarda la Cifra 1 della «Dichiarazione» (ricerca della verità): sedici i reclami presentati a questo titolo. Attengono alla correttezza giornalistica i reclami circa la soppressione di informazioni o di elementi d'informazione essenziali (7 reclami), il mancato ascolto della parte oggetto di gravi addebiti (6), l'abuso delle fonti (3), la commistione di cronaca e commento (3), le accuse infondate (2) e la distorsione di elementi di fatto (1).

- Una seconda categoria «delicata» riguarda la Cifra 7 della «Dichiarazione». 14 i reclami circa il mancato rispetto della sfera privata (2 riguardanti la menzione dei nomi, 2 casi di suicidio, uno la presunzione di innocenza)

- Un po' meno numerosi i reclami che toccano la Cifra 8, cioè il dovere di rispetto della dignità umana (5 casi), la non-discriminazione (3 casi) e la tutela delle vittime di reati (due casi).

- Tra gli altri motivi di reclamo: mancanze al dovere di rettifica (6 casi), metodi di ricerca sleali (3), indiscrezioni (1), mancanza di indipendenza (1), direttive esterne (1), embargo (1), parzialità (1), pluralismo di opinione (1), lettere del pubblico (1), confusione con una funzione ufficiale (1).

2. Cause di violazione

L'analisi dei casi di violazione accertati dal Consiglio della stampa nel 2009 dimostra che il rispetto della *privacy* (Cifra 7 della «Dichiarazione») è il punto dolente della deontologia professionale

- Addirittura 14 le violazioni accertate. In ordine di frequenza: il mancato rispetto della sfera privata delle persone (4), la possibilità di identificare le persone in causa (4), la menzione del nome (3), il diritto all'oblio (1), le direttive in caso di atti d'abbandono giudiziario (1), il suicidio.

- Le rimanenti 16 cause di violazione si ripartiscono come segue, in ordine di frequenza : il dovere di ascolto della parte criticata in caso di gravi addebiti (5), il dovere di rettifica (2), l'obbligo di diligenza nella ricerca della verità (2), l'omissione di elementi informativi essenziali (2), i contatti con la parte intervistata (2), la separazione testo-pubblicità (1), la mancata menzione di una funzione pubblica (1), le lettere alla redazione (1), la mancanza di lealtà nelle inchieste (1).

III. Selezione delle Prese di posizione più significative

Eccettuati i primi due casi che descriviamo di seguito, ci concentriamo sulle violazioni alla Cifra 7 della «Dichiarazione» (i diritti delle persone). Di caso in caso – si potrebbe dire: a poco a poco – il Consiglio della stampa affina la propria «giurisprudenza» in un ambito tra i più problematici della deontologia.

1. Quando un'inchiesta mascherata non si giustifica

Non sono mancati, in passato, casi in cui il Consiglio della stampa ha giustificato la scelta di un'inchiesta mascherata mentre i tribunali la condannavano. Non è una buona ragione, tuttavia, per minimizzare il principio che un giornalista deve di regola declinare lealmente la propria identità.

Un giornalista del periodico per i consumatori «K-Tipp», rispondendo a un'offerta di formazione del Gruppo Mutuel, declina il suo vero nome senza tuttavia segnalare la sua qualità professionale. Ne esce un articolo dal titolo «Diventa agente di una cassa malati in quattro ore». La cassa malati denuncia al Consiglio della stampa la violazione della Cifra 4

della «Dichiarazione» (Lealtà nella ricerca). Il periodico fa valere invece che era di pubblico interesse denunciare la superficialità con cui la cassa si procura i clienti, e inoltre che non sarebbe stato possibile smascherarla con una inchiesta «pulita». Il Consiglio della stampa ha dato torto al giornale. Quel modo discutibile di agire da parte delle casse malati era già stato oggetto di articoli di stampa, l'inchiesta di «K-Tipp» non apportava elementi nuovi di rilievo: mancava dunque il pubblico interesse alla denuncia. Sarebbe stato d'altronde possibile ottenere le stesse informazioni per altra via, che il periodico non ha evidentemente scelto di usare (Presa di posizione 58/2009).

2. È la redazione che decide che cosa trasmettere

Una redazione che, seguendo il parere di un consulente giuridico, rinuncia a trasmettere il servizio di un collaboratore viola il diritto del pubblico all'informazione? Questa la domanda posta nel reclamo di un giornalista indipendente contro la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) che aveva «censurato» una sua ricerca sulla manipolazione del contachilometri nelle vendite di auto usate.

Per il Consiglio della stampa, è normale che una redazione solleciti un parere giuridico se ha dei dubbi circa il rispetto di norme deontologiche o penali. Comunque sia, la decisione spetta alla redazione – e così è accaduto nel caso specifico. Una rinuncia alla trasmissione, del resto, è apparsa giustificata nella misura in cui i mezzi usati dal giornalista potevano essere definiti sleali (72/2009).

3. Anche il sospettato di un crimine ha diritto alla protezione della sfera privata

Che sia stata l'autorità giudiziaria a fornire il nome e la foto di un sospetto non esime i media dal dovere di interrogarsi sulla compatibilità di tali pubblicazioni con la «Dichiarazione dei doveri e dei diritti». Poiché una maggioranza li ha semplicemente messi in pagina o mandati in onda senza porsi problemi, il Consiglio ha scelto di deliberare *motu proprio* sul caso. Nel presente rapporto la decisione è semplicemente ricordata, perché l'abbiamo ampiamente descritta nell'Annuario 2009 (30/2009).

4. Che la foto si trovi su Internet non priva la persona del diritto all'immagine

Nell'ambito di un'inchiesta sui bimbi nati da inseminazione artificiale, un giornalista del «SonntagsBlick» aveva preso contatto con una giovane che raccontava la sua storia su Internet, e che aveva pure accettato un'intervista televisiva. Nei riguardi del giornale, la donna aveva autorizzato l'utilizzo dei dati da lei messi in rete: chiedeva però di non essere identificata con il nome o la foto. Insoddisfatta del contatto avuto con il redattore, la giovane aveva finalmente chiesto di essere lasciata in pace. Che ha fatto il giornale? Ha pubblicato la storia senza dare il nome ma riprendendo dal web la foto della donna. Il Consiglio della stampa si è dovuto muovere con precauzione su un terreno relativamente nuovo. Da una parte va ammesso che il giornalista può far capo a tutte le fonti disponibili se la persona si rifiuta di rispondere alle domande. Ma la «Dichiarazione» è pur sempre

violata nel momento in cui si pubblica una foto senza autorizzazione. Le persone conservano dunque il diritto alla tutela della loro sfera privata anche quando accettano di mettere la propria storia in rete. Per quanto il sito sia accessibile a tutti, non tutti gli elementi possono essere ripresi senz'altro e pubblicati su un giornale a grande diffusione (27/2009).

5. Un'identità troppo poco tutelata

Il Consiglio della stampa ammette che, raccogliendo una testimonianza su un reato sessuale, una certa unilateralità sia ammissibile. Ai media va tuttavia ricordato che non possono introdurre senza necessità elementi tali da permettere l'identificazione dell'autore. Un documentario della Televisione svizzera di lingua tedesca raccontava la storia di «Fabienne», vittima per 14 anni di molestie da parte del padre, con molte testimonianze concordanti circa il fatto. Nel servizio si mostravano foto di lei e dei suoi fratelli. Era detto pure che il padre era capostazione nell'Entlebuch e che era molto attivo in varie associazioni del luogo. Nel reclamo presentato contro questa trasmissione, il servizio era accusato di aver rivangato il passato ascoltando solo una campana, inoltre consentendo il riconoscimento dell'autore degli abusi, violando in tal modo in più punti il codice deontologico. Il Consiglio della stampa ha ritenuto che, nel caso di un abuso sessuale, è legittimo raccogliere la testimonianza della vittima senza necessariamente contrapporla a quella del colpevole. La redazione doveva però badare a che le persone non fossero identificabili. Su questo punto è stata riconosciuta una violazione della «Dichiarazione dei doveri» (3/2009).

6. Basta il nome e l'iniziale del cognome per rendere una persona riconoscibile

È nota la cura con cui il Consiglio della stampa ricorda ai giornalisti che il nome e l'iniziale del cognome possono bastare a esporre una persona a una curiosità indebita. Il Consiglio consiglia in generale l'uso di un nome di fantasia, soprattutto nelle cronache dei processi. «20 Minutes» non ne ha tenuto conto, pubblicando nome e iniziale del cognome di una persona processata per abuso sessuale a danno della propria nuora. Sia la nuora, sia la madre di lei hanno presentato reclamo al Consiglio della stampa, argomentando in particolare che, all'interno della comunità albanese, le persone si conoscono soprattutto a partire dal nome. Reclamo accolto (11/2009).

7. È d'interesse pubblico rivelare l'identità di un gestore di capitali accusato di truffa?

La «NZZ am Sonntag» riferisce di un gestore di capitali sospettato di truffa, menzionando non solo il nome dell'azienda ma anche il nome, l'età e il domicilio del gestore. La redazione contesta la validità del reclamo, argomentando che occorre mettere in guardia altri eventuali investitori. Il nome del gerente figurava inoltre sul Registro di commercio. Il Consiglio della stampa non è d'accordo. Per avvertire il pubblico, basta il nome dell'azienda. E l'iscrizione del nome a registro è una formalità legale. Il gestore, d'altra parte, non era un dirigente dell'azienda, e neppure era una persona con funzioni pubbliche tali da giustificare la menzione del nome nell'articolo. Reclamo accolto (16/2009).

8. Sospetti non confermati non bastano a giustificare il nome e il ricordo di una condanna

Le voci girano, in paese, sull'utilizzo indebito del prodotto di una piantagione di canapa (legale e controllato, d'altronde) da parte di un coltivatore. La «Basler Zeitung» ne riferisce, indicando nome e cognome del sospettato. A scatenare la curiosità, il fatto che l'individuo era stato condannato cinque anni prima per coltivazione di canapa con alto tasso di THC. Per il Consiglio della stampa, sono congetture che non bastano a giustificare la menzione del nome (33/2009).

9. Il diritto all'oblio e il diritto di essere ascoltati non sono un assoluto

Un ex agente di polizia, che dirige un centro di formazione all'autodifesa, invita la stampa alla presentazione di una seduta di allenamento con un deputato al Consiglio nazionale. «20 Minutes» se ne occupa e ricorda che il fondatore dell'azienda, persona abbastanza controversa, si era dimesso dalla polizia dopo essere stato condannato, cinque anni prima, per coazione. L'interessato presenta un reclamo al Consiglio della stampa: non è stato ascoltato e il giornale non ha rispettato il diritto all'oblio. Il Consiglio ha respinto il reclamo. Invitando i giornalisti, l'ex agente poteva aspettarsi che si sarebbe parlato di lui. Il diritto all'oblio non è assoluto se può esistere un rapporto tra la vicenda penale trascorsa e la nuova attività. L'ex agente doveva essere interpellato prima della pubblicazione? Non necessariamente, in quanto la menzione del suo passato (ampiamente conosciuta, del resto) era limitata a un breve accenno e non conteneva addebiti nuovi (5/2009).

10. Nessuna protezione per alti funzionari se le critiche sono inerenti alla loro funzione

Due funzionari dell'Ufficio federale di polizia sono accusati di falsità in documenti in un caso che ha messo a subbuglio l'ambiente politico e giudiziario federale. La «Weltwoche», in un articolo molto critico, cita i nomi dei due, entrambi dipendenti dei servizi segreti. L'Ufficio federale di polizia si rivolge al Consiglio della stampa argomentando che la

citazione dei nomi non era necessaria, e che i due agenti segreti erano messi nell'incapacità di esercitare in futuro la loro funzione. Il settimanale risponde che i due sono stati trasferiti e non svolgono più attività di quel tipo. Inoltre, la loro era una funzione di rilievo al momento dei fatti.

Dopo un ampio dibattito, il Consiglio della stampa ha finito per riconoscere pertinenza agli argomenti del periodico. È vero che l'articolo avrebbe potuto essere altrettanto critico senza tirare in ballo i nomi. E tuttavia, « chi svolge una funzione pubblica importante nella camera oscura di inchieste segrete ha il dovere di comportarsi in modo esemplare. Se non lo fa, si espone alla pubblica critica, e il nome e la funzione che svolgono sono pubblici ». Il Consiglio è inoltre del parere che l'Ufficio federale di polizia sia rimasto nel vago per quanto attiene alle conseguenze negative per gli interessati e per lo Stato (59/2009).

11. Anche la super-poliziotta ha diritto al rispetto della sua vita privata

Brutto ambiente quello della Polizia vodese, dominato da rivalità tra capi servizio. «24 Heures» e la «Tribune de Genève» rivelano che uno di questi capi avrebbe informato il procuratore generale che tra il rivale, sposato e padre di famiglia, e il responsabile della polizia (una donna, nella circostanza) «c'è del tenero». Pare si tratti di un segreto di Pulcinella, ci sarebbe addirittura un filmato che li incastra. La donna si troverebbe così «dentro fino al collo» nella crisi («au coeur de la crise»). L'interessata si è rivolta al Consiglio della stampa, e il Consiglio le ha dato ragione. Nella misura in cui una relazione privata non influisce sull'esercizio di una pubblica funzione, il caso non deve interessare i media. Curiosità del pubblico e interesse pubblico non vanno confusi (18/2009).

12. Quando di un suicidio si può riferire

Non vi è, normalmente, interesse pubblico nel riferire di un suicidio, e il Consiglio della stampa ha sempre raccomandato ai media il più grande ritegno. Non si può escludere tuttavia che ci si possa valere di un'eccezione. Tale è il caso riferito dal «SonntagsBlick»: il suicidio commesso, usando l'arma d'ordinanza militare, dal congiunto di un politico noto sostenitore del principio del mantenimento dell'arma a domicilio. Nella circostanza – secondo il Consiglio della stampa – il fatto poteva essere messo in relazione con un pubblico dibattito in corso, e perciò la notizia, data dal giornale senza fornire elementi di identificazione superflui, poteva giustificarsi (47/2009).

13. Se il giornalista deve proteggere un intervistato da se stesso.

Ci vuole prudenza nel raccontare la storia di un assassino che ha scontato la pena e vuole tornare a una vita normale. Occorre in particolare accertarsi, non solo che l'intervistato sia d'accordo con l'articolo, ma anche che la pubblicazione non possa causargli un torto. Imprudente, perciò, il giornalista che ha raccontato sul «Matin» di una persona più volte condannata e che aveva trascorso 27 anni in carcere. Il colloquio deve aver avuto luogo normalmente, ma la scelta di dare i particolari del crimine più atroce commesso dall'ex

detenuto avrebbero dovuto suggerire al giornale di mostrare il testo all'intervistato prima della pubblicazione. L'uomo non era stato avvertito di questo suo diritto, e la pubblicazione può effettivamente rendergli più difficile il reinserimento nella vita normale (36/2009).

IV. Modifica delle Direttive sulla Cifra 7 della «Dichiarazione»

Nel corso della riunione plenaria del 2 settembre 2009, il Consiglio della stampa ha deciso di riscrivere il capitolo delle direttive sul rispetto della sfera privata delle persone. Con l'aumento del grado di interesse dei media nei confronti della *privacy*, anche la «giurisprudenza» del Consiglio della stampa è cambiata. La tendenza è a estendere a tutti i settori dell'informazione le regole di protezione dell'identità ora applicate unicamente ai procedimenti giudiziari e alle loro conseguenze. Si lavora a una nuova sistematica dell'intero capitolo, attualmente in corso di rifinitura. Nella stessa riunione è stato dato mandato a una delle Camere di preparare una Presa di posizione esaustiva sull'utilizzo, da parte dei media, dei dati personali reperibili in sempre maggior copia su Internet.

V. L'incontro di Oslo dell'AIPCE

Il presidente del Consiglio della stampa ha partecipato a Oslo all'XI Incontro dell'AIPCE (*Alliance of Independent Press Councils of Europe*). L'organizzazione tende a espandersi anche fuori dell'Europa, come dimostra la presenza di delegazioni del Kazakistan, del Kenia, del Kirghizstan, della Turchia e dell'Uganda. Ventisei i Paesi dell'Europa rappresentati, come pure il Consiglio d'Europa e l'OSCE. Hanno suscitato preoccupazione la tendenza a imporre ai giornalisti nuove regole etiche a livello europeo, in particolare concernenti il contenuto dei siti Internet. Preoccupano pure le violazioni sempre più evidenti della vita privata delle persone, in particolare nei servizi in diretta di cronaca nera o su interventi della polizia. Fa pure problema il mancato rispetto dell'infanzia in molte copertine di periodici (si direbbe che non ci si preoccupi delle conseguenze di certe foto o di certi titoli), nel caso di crimini commessi tra le mura di casa. Si rileva che sempre più numerosi sono i Consigli della stampa che affiancano alla gestione dei reclami tentativi di mediazione a breve distanza.

Dominique von Burg, marzo 2010

Presseratsstatistik 2009												
	Total	Deutschschweiz	Romandie	Italien. Schweiz	Zeitungen	Zeitschr.	Radio SRG	TV SRG	Radio Priv.	TV Priv.	Internet	Agenturen
<u>Am 1.1.2009 hängige Verfahren</u>	34	27	7	0	30	2	0	1	0	1	0	0
Selber aufgegriffene Fälle	1	1			1							
Neu eingegangene Beschwerden	74	61	9	4	63	8		2	1			1
Zurückgezogene Beschwerden	11	9	2		10			1				
Nichteintreten	19	14	5		17	1			1			
Gutgeheissene Beschwerden	6	4	1	1	5	1						
Teilweise gutgeheissene Beschwerden	17	13	4		16			1				
Abgewiesene Beschwerden	29	24	4	1	26	1		1		1		
Stellungnahmen aus selber aufgegriffenen Fällen	1	1			1							
Durch Präsidium erledigte Verfahren	54	46	8	1	47	4		2	1	1		
Durch Kammern erledigte Verfahren	30	22	6	1	28	1		1				
Durch Plenum erledigte Verfahren												
Total verabschiedete Stellungnahmen	72	56	14	2	65	3	0	2	1	1	0	0
Total erledigte Beschwerdeverfahren	84	68	14	2	75	5	0	3	1	1	0	0
<u>Per 31.12.2009 hängige Verfahren</u>	25	21	2	2	19	5	0	0	0	0	0	1
MK,3.3.2010												

Schweizer Presserat, Postfach 201, 3800 Interlaken											
Statistik 2000-2009											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Anfangs Jahr hängige Verfahren</u>	18	23	22	28	45	27	42	35	38	34	
Selber aufgegriffene Fälle	4	1	4	0	0	1	2	0	1	1	
Neu eingegangene Beschwerden	55	68	91	103	74	88	79	86	81	74	
Zurückgezogene Beschwerden	9	15	23	24	25	23	22	20	20	11	
Nichteintreten	2	4	17	10	14	13	22	8	17	19	
Gutgeheissene Beschwerden	12	6	10	12	6	12	8	8	8	6	
Teilweise gutgeheissene Beschwerden	12	18	13	18	19	15	14	21	8	17	
Abgewiesene Beschwerden	17	25	24	20	28	11	20	26	32	29	
Stellungnahmen aus selber aufgegriffenen Fällen	2	2	2	2	0	0	2	0	1	1	
Durch Präsidium erledigte Verfahren	2	32	38	64	66	49	63	53	56	54	
Durch Kammern erledigte Verfahren	41	35	28	19	26	24	23	30	30	30	
Durch Plenum erledigte Verfahren	1	3	0	0	0	1	2	0	0	0	
Total verabschiedete Stellungnahmen	44	54	66	62	67	51	66	63	66	72	
Total erledigte Beschwerdeverfahren	52	70	89	86	92	74	88	83	86	84	
<u>Per Jahresende hängige Verfahren</u>	23	22	28	45	27	42	35	38	34	25	
MK, 3.3.2010											